



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 17.1.2007
COM(2007) 12 definitivo

2007/0005 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La normativa in materia di politica agricola comune fa obbligo agli Stati membri di acquistare dagli agricoltori i prodotti agricoli che beneficiano di un regime di intervento. Quando i produttori conferiscono i loro prodotti ad un centro di intervento riconosciuto, l'obbligo di acquisto suddetto rappresenta un onere economico per gli Stati membri, che devono anticipare i fondi necessari per gli acquisti di intervento. Gli Stati membri devono inoltre sostenere l'onere economico per tutto il periodo in cui i prodotti restano immagazzinati all'intervento fino alla loro uscita dall'ammasso pubblico.

Il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio stabilisce le norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia. La normativa comunitaria prescrive inoltre che gli oneri finanziari sostenuti siano rimborsati agli Stati membri in base ad un tasso d'interesse uniforme per la Comunità nel suo insieme. Si tratta quindi del tasso d'interesse utilizzato per coprire le spese della mobilitazione, da parte degli Stati membri, dei fondi necessari al finanziamento delle operazioni di ammasso pubblico. Tali spese sono rimborsate agli Stati membri interessati entro i due mesi successivi al mese della loro dichiarazione alla Commissione.

Nel 2005 il Consiglio ha adottato, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, una disposizione (regolamento (CE) n. 695/2005 del Consiglio) a favore degli Stati membri che mobilitavano i fondi necessari a tassi d'interesse più elevati rispetto al tasso d'interesse uniforme modificando il regolamento (CEE) n. 1883/78. In base a tale disposizione, il FEAOG, sezione garanzia, rimborsava a qualsiasi Stato membro che sopportasse tassi d'interesse superiori al doppio del tasso d'interesse uniforme la differenza tra il doppio di quest'ultimo e il tasso effettivo sopportato dallo Stato membro. La parte dell'onere definito come la differenza tra il tasso d'interesse uniforme e il doppio di tale tasso rimaneva a carico dello Stato membro. Questa disposizione è rimasta in vigore per due anni.

A seguito dei recenti aumenti dei tassi d'interesse alcuni Stati membri, che devono ancora sostenere spese considerevoli dovute agli ingenti quantitativi di cereali offerti e immagazzinati all'intervento, hanno chiesto alla Commissione di esaminare la possibilità di proporre misure specifiche intese ad alleviare l'onere finanziario incombente agli Stati membri per un periodo di tempo limitato. Dopo aver esaminato tale richiesta e tenendo conto degli ingenti quantitativi di cereali giacenti all'intervento, la Commissione propone pertanto al Consiglio un trattamento specifico in tali casi per un periodo di tempo limitato, ossia per gli esercizi finanziari 2007 e 2008. In particolare la Commissione propone che, nei casi in cui il tasso d'interesse medio, nel corso del terzo mese successivo al periodo di riferimento utilizzato per la fissazione del tasso d'interesse uniforme, sia superiore al doppio del tasso d'interesse uniforme per uno Stato membro determinato, sia necessario prevedere l'applicazione di un meccanismo correttore. In tali casi la Commissione coprirà l'importo corrispondente al tasso di interesse sopportato da tale Stato membro meno il tasso d'interesse uniforme fissato dalla Commissione. È opportuno tuttavia che la differenza resti a carico dello Stato membro allo scopo di spronarlo a cercare il metodo di finanziamento meno costoso.

La presente proposta comporta un aumento della spesa a carico del bilancio comunitario attualmente stimata a circa 9,3 milioni di euro per l'esercizio 2007 e 10,4 milioni di euro per l'esercizio 2008. La sua applicazione è retroattiva con decorrenza dal 1° ottobre 2006.

La Commissione ritiene che la presente proposta e la proposta di abolizione dell'intervento per il granturco siano tra loro correlate e chiede al Consiglio di esaminarle e adottarle contemporaneamente.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

considerando quanto segue:

- (1) Per le misure d'intervento per le quali non è fissato un importo unitario nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, le norme di base del finanziamento comunitario sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio³, in particolare per quanto concerne il metodo di calcolo degli importi da finanziare, il finanziamento delle spese derivanti dalla mobilitazione dei fondi necessari per l'acquisto dei prodotti all'intervento, la rivalutazione delle scorte da riportare da un esercizio all'altro e il finanziamento delle spese derivanti dalle operazioni materiali di ammasso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78, le spese per interessi sostenute dagli Stati membri per mobilitare i fondi utilizzati per l'acquisto dei prodotti all'intervento pubblico sono finanziate dalla Comunità secondo un tasso d'interesse uniforme.
- (3) Può succedere che in alcuni Stati membri il finanziamento necessario all'acquisto dei prodotti agricoli all'intervento pubblico sia possibile solo a tassi d'interesse sensibilmente superiori al tasso d'interesse uniforme.
- (4) In tali casi, qualora il tasso d'interesse medio, nel corso del terzo mese successivo al periodo di riferimento utilizzato per la fissazione del tasso d'interesse uniforme da parte della Commissione, sia superiore al doppio del tasso d'interesse uniforme per uno Stato membro determinato, occorre prevedere l'applicazione di un meccanismo correttore. È opportuno tuttavia che tale tasso d'interesse medio resti parzialmente a carico dello

¹ GU C ..., ..., pag.

² GU C ..., ..., pag.

³ GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96 (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 10).

Stato membro allo scopo di spronarlo a cercare il metodo di finanziamento meno costoso.

- (5) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1883/78.
- (6) È necessario che tale modifica della regolamentazione sia effettuata per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 e sia applicata a decorrere dall'inizio dell'esercizio finanziario corrente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"In deroga al primo comma, se il tasso d'interesse medio sopportato da uno Stato membro, nel corso del terzo mese successivo al periodo di riferimento utilizzato per la fissazione del tasso d'interesse uniforme da parte della Commissione, è superiore al doppio del tasso d'interesse uniforme, per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 la Commissione può coprire, per il finanziamento delle spese d'interesse sostenute da questo Stato membro, l'importo corrispondente al tasso d'interesse sostenuto dallo Stato membro meno il tasso d'interesse uniforme."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica alle spese sostenute a partire dal 1° ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA					
1. LINEA DI BILANCIO INTERESSATA: 05 02 01 02, 05 02 05 08, 05 02 09 04, 05 02 12 04				STANZIAMENTI: 399 Mio euro	
2. TITOLO DEL PROVVEDIMENTO: Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia					
3. BASE GIURIDICA: Articolo 37, paragrafo 2, del trattato.					
4. OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO: Finanziare le spese supplementari derivanti dalle misure di intervento pubblico.					
5. INCIDENZA FINANZIARIA	PERIODO DI 12 MESI (milioni di euro)	ESERCIZIO IN CORSO 2007 (milioni di euro)		ESERCIZIO SUCCESSIVO 2008 (milioni di euro)	
5.0 SPESE – A CARICO DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) – A CARICO DEI BILANCI NAZIONALI – DI ALTRI SETTORI	–	9,3		10,4 a)	
5.1 ENTRATE – RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) – NAZIONALI	–	–		–	
	2009	2010	2011	2012	
5.0.1 PREVISIONI DI SPESA					
5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA	–	–	–	–	
5.2 METODO DI CALCOLO: Cfr. allegato.					
6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE cfr. b)					SI /NO
6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE MEDIANTE STORNO TRA CAPITOLI DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE cfr. b)					SI /NO
6.2 NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE cfr. il punto b) delle osservazioni					SI /NO
6.3 STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI					SI /NO
OSSERVAZIONI: cfr. calcolo allegato.					
a) Ipotizzando che non vi siano cambiamenti delle condizioni economiche.					
b) Questo finanziamento non è previsto nel bilancio 2007. Nell'ambito dell'esecuzione del bilancio la Commissione mobilizzerà le risorse necessarie al finanziamento di questa misura con la procedura più appropriata, preferibilmente con un trasferimento di bilancio.					

ALLEGATO

Calcolo delle spese per le operazioni di ammasso pubblico Esercizio finanziario 2007 (sulla base delle ipotesi formulate nella LR 2007)							
	Giacenze medie ⁽¹⁾	Valore medio ⁽²⁾	Tasso di interesse uniforme fissato	Importo totale senza deroga	Tasso di interesse specifico da proporre	Importo totale con deroga	Costo aggiuntivo
	t	EUR/t	per il 2007				
05 02 01 02				17,01		25,51	8,50
–Ungheria - frumento *	335 750	95,20	3,2%	1,02	4,8%	1,53	0,51
–Ungheria – orzo**	50 820	91,60	3,2%	0,15	4,8%	0,22	0,07
–Ungheria – granturco***	4 948 940	100,00	3,2%	15,84	4,8%	23,75	7,92
05 02 05 08				1,47		2,20	0,73
–Ungheria – zucchero****	159 900	287,20	3,2%	1,47	4,8%	2,20	0,73
05 02 09 04				0,05		0,07	0,02
–Ungheria – alcole*****	30 560	49,03	3,2%	0,05	4,8%	0,07	0,02
Totale				18,53		27,79	9,26

(1) Fonte: Ipotesi formulate nella LR 2007 – giacenze medie.

(2) Fonte: Ipotesi formulate nella LR 2007 – calcolo delle spese.

* Situazione del frumento al 3/12/2006: UE-25: 3 099 000 t, HU: 522 703 t o 17% applicato a (2 975 000 t – 1 000 000 t per RO/BU) nella LR 2007 per le spese nell'UE-25.

** Situazione dell'orzo al 3/12/2006: UE-25: 1 166 113 t, HU: 33 862 t o 3% applicato a 1 694 000t nella LR 2007 per le spese nell'UE-25.

*** Situazione del granturco al 3/12/2006: UE-25: 4 747 770 t, HU: 4 620 000 t o 97% applicato a (7 102 000 t – -2 000 000 t per RO/BU) nella LR 2007 per le spese nell'UE-25.

**** Situazione dello zucchero all'1.12.2006: 139 000 t di zucchero per HU su 855 000 t per UE-25, ossia 16,3% applicato a 981 000 t di zucchero nella LR 2007.

***** Giacenza media di alcole al 30/9/2006 di 33 919 hl applicata alla giacenza media di 3 056 000 hl nella LR 2007 per UE-25.

Esercizio finanziario 2008							
	Giacenze medie	Valore medio	Tasso di interesse uniforme fissato	Importo totale senza deroga	Tasso di interesse specifico da proporre	Importo totale con deroga	Costo aggiuntivo
	t	EUR/t	per il 2007				
05 02 01 02				20,80		31,20	10,40
–Ungheria - frumento *	213 860	95,20	3,2%	0,65	4,8%	0,98	0,33
–Ungheria – orzo*	108 120	91,60	3,2%	0,32	4,8%	0,48	0,16
–Ungheria – granturco*	6 196 360	100,00	3,2%	19,83	4,8%	29,74	9,91
05 02 05 08				0,00		0,00	0,00
–Ungheria – zucchero**	0	287,20	3,2%	0,00	4,8%	0,00	0,00
05 02 09 04				0,05		0,07	0,02
–Ungheria – alcole***	30 560	49,03	3,2%	0,05	4,8%	0,07	0,02
Totale				20,84		31,27	10,42

* Questi quantitativi sono stimati sulla base dei bilanci per l'intervento nel settore dei cereali inclusi nel documento sulla riforma relativa al granturco.

** Nell'ipotesi che non vi sia zucchero all'intervento al 30/9/2007.

*** Nell'ipotesi che all'intervento si trovi lo stesso quantitativo del 2007 di 30 560 hl.